

A) Il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in errori di diritto, ai punti 169-180 della sentenza, interpretando erroneamente l'art. 87, n. 3, lett. c), CE ⁽¹⁾, e interpretando e applicando erroneamente gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. A tal riguardo la sentenza sarebbe inoltre viziata da una motivazione incoerente ed inadeguata; e

B) Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore procedurale al punto 168 della sentenza interpretando e riportando in modo errato uno degli argomenti dedotti dalla ricorrente ciò che avrebbe pregiudicato gli interessi della ricorrente.

⁽¹⁾ GU C 321 E, pag. 76.

Ricorso proposto il 25 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-478/09)

(2010/C 24/68)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. La Pergola e M. Karanasou Apostolopoulou)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, 2007/63/CEE ⁽¹⁾, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva;

— condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2007/63/CE nel diritto interno è scaduto il 31 dicembre 2008.

⁽¹⁾ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47.

Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dalla Evets Corp. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 23 settembre 2009, cause riunite T-20/08 e T-21/08, Evets Corp./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-479/09 P)

(2010/C 24/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evets Corp. (rappresentante: S. Ryan, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare la decisione del Tribunale di primo grado;
- Dichiarare che la domanda di *restitutio in integrum* era stata proposta entro i termini previsti dall'art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾;
- Rinviare gli atti al Tribunale di primo grado affinché esso possa a sua volta rinviare la causa alla commissione di ricorso e perché quest'ultima possa pronunciarsi sulla questione sostanziale se fosse stata impiegata tutta la diligenza dovuta ai fini del rinnovo dei marchi di cui trattasi;
- Condannare l'UAMI alle spese sostenute dinanzi alla Corte di giustizia e dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

- 1) Il presente ricorso di impugnazione riguarda una domanda di *restitutio in integrum* ai sensi dell'art. 78, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (regolamento sul marchio comunitario). Il marchio di cui trattasi è decaduto a causa del mancato pagamento delle tasse di rinnovo.
- 2) La titolare del marchio aveva delegato la responsabilità del pagamento delle tasse di rinnovo ad una terza parte. Comunque, in conseguenza di un errore non intenzionale, il pagamento ai fini del rinnovo non è stato effettuato alla data dovuta.
- 3) L'UAMI ha rilasciato le notifiche di cancellazione al rappresentante legalmente qualificato della titolare del marchio, che non era la terza parte responsabile per il pagamento delle tasse di rinnovo. Il rappresentante le ha inoltrate alla titolare del marchio che le ha ricevute diversi giorni più tardi.